



Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

Allegato 2e (Allegato 2 lettera d'invito)

# CONTRATTO ESECUTIVO

## OPA



8976 2/6/09  
MA 7  
1083  
[Signature]

GARA A LICITAZIONE PRIVATA PER L'APPALTO DEI  
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA

NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'



[Handwritten mark]

Reference is made to the report of the...

# MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

On 10/15/54, the...

The...

...

## INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	4
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA.....	4
4.	EFFICACIA E DURATA .....	4
5.	IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE .....	5
6.	PIANO DEI FABBISOGNI .....	6
7.	PROGETTO DEI FABBISOGNI .....	6
8.	VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI .....	7
9.	CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	7
10.	STATI DI AVANZAMENTO .....	8
11.	SICUREZZA.....	8
12.	CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE .....	9
13.	IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC) .....	10
14.	ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA.....	10
15.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE .....	11
16.	VERIFICHE E COLLAUDI.....	12
17.	PENALI .....	13
18.	PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI .....	16
19.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	16
20.	AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI .....	16
21.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI .....	17
22.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO .....	17
23.	SUBAPPALTO .....	18
24.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	18
25.	RECESSO – RISOLUZIONE .....	18
26.	FORZA MAGGIORE .....	19
27.	CONTROVERSIE .....	20
28.	RISERVATEZZA .....	21
29.	RESPONSABILITA' CIVILE .....	21
30.	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE .....	21
31.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	21
32.	AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI .....	22
	Annesso A .....	23
	Annesso B.....	24

  
**BT ITALIA S.p.A.**

INDICE

1	DEFINIZIONI
2	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
3	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
4	EFFICACIA E DURATA
5	IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE
6	PIANO DEI FABBISOGNI
7	PROGETTO DEI FABBISOGNI
8	VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI
9	CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI
10	STATI D'AVANZAMENTO
11	SICUREZZA
12	CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE
13	IL CENTRO DI GESTIONE SRC (CG-SPG)
14	ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
15	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE
16	VERIFICHE E COLLAUDI
17	PENALI
18	PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI
19	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
20	AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI
21	ATTIVAZIONE E DIMISSIONE DEI SERVIZI
22	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO
23	SUBAPPALTO
24	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
25	RECESSO - RISOLUZIONE
26	FORZA MAGGIORE
27	CONTROVERSIE
28	RISERVATEZZA
29	RESPONSABILITA' CIVILE
30	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
31	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
32	AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

23 ..... Allegato A

24 ..... Allegato B

BT ITALIA S.p.A.

## TRA

Italia Lavoro S.p.A. (in seguito indicata come "**Amministrazione**"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n° 60 c.a.p. 00197 codice fiscale n° 01530510542 p.iva 05367051009, nella persona del suo legale rappresentante dott. Natale Forlani nato a Osio Sopra (BG) il 07.10.53 e domiciliato per la carica in Roma, via Guidubaldo del Monte, 60;

## E

la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese BT ITALIA S.p.A. (in seguito indicata come il "**Fornitore**"), con sede legale in Milano, Via Tucidide, 56 -, codice fiscale e partita IVA n. 04952121004, nella persona del suo "procuratore speciale" Luca Torrigiani, nato a Livorno il 06.08.56 e domiciliato per la carica in Milano, Via Tucidide 56;

## PREMESSO CHE

- (A) Il primo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato l'allora Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;
- (B) Il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l'altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
- (C) L'art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
- (D) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC").
- (E) L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto d.lgs. mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
- (F) L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.

Italia Lavoro S.p.A. (in seguito indicata come "Amministrazione") con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Guibuldo del Monte n. 60, c.a.p. 00197, codice fiscale n. 0155510345, piva 05551051000, nella persona del suo legale rappresentante dott. Paolo Fontana nato a Ostia Sotile (BG) il 07/10/53 e domiciliato per la carica in Roma, Via Guibuldo del Monte, 60.

E

Italia Lavoro S.p.A. (in seguito indicata come il "Fornitore") con sede legale in Milano, Via Trucchi 55 - codice fiscale e partita IVA n. 04952121004 nella persona del suo procuratore sociale Luca Torregiani nato a Livorno il 08/08/56 e domiciliato per la carica in Milano, Via Trucchi 55.

PREMESSO CHE

- (A) Il primo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante la riforma del sistema tributario nella Pubblica Amministrazione di attuazione del contratto quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei rifiuti e all'interoperabilità si impegnano a concludere con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
- (B) Il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 del Parlamento che disciplina il servizio del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione nonché l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete nazionale della pubblica amministrazione.
- (C) L'art. 178 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 135 recante la riforma del sistema tributario nella Pubblica Amministrazione, e l'art. 1 del decreto legislativo del 17 gennaio 2004, n. 10, recante la riforma del sistema tributario, sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri.
- (D) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 43/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC").
- (E) L'art. 12 del d.lgs. n. 43/2005 al primo comma ha affidato al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 1 del predetto d.lgs. (mediante l'istituzione di procedure ad evidenza pubblica).
- (F) L'art. 12 del d.lgs. n. 43/2005 al secondo comma prescrive che le Amministrazioni di cui all'art. 1 del predetto d.lgs. (di seguito "Amministrazioni") sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra non hanno la facoltà

ITALIA S.p.A.

Italia Lavoro S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Luca Torregiani

- (G) Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 0006323 in data 27.07.2005.
- (H) Il Fornitore è risultato assegnatario della parte n°2 della predetta gara.
- (I) Il CNIPA, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della Lettera di Invito ha individuato l'Amministrazione tra quelle con cui il Fornitore dovrà stipulare il presente Contratto esecutivo OPA.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## 1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo OPA (allegato 2e al Contratto Quadro OPA, allegato 2 alla lettera d'invito) hanno il significato specificato nell'allegato 5 alla lettera d'invito, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

## 2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo OPA, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo OPA l'allegato 2 (ed i suoi allegati 2a, 2b, 2c e 2d) alla Lettera di Invito, nonché i seguenti annessi:

- A (Piano dei Fabbisogni – come redatto dall'Amministrazione);
- B (Obbligazioni e norme del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. per l'esecuzione dei contratti esecutivi).

## 3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

- 3.1 Con il presente Contratto esecutivo OPA le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore alla Amministrazione, come più dettagliatamente descritte nell'allegato 2b:
- a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza;
  - b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio.

## 4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge.

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*

**BT ITALIA** S.p.A.



La Data di Perfezionamento sarà comunicata dalla Amministrazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

- 4.2 Il presente Contratto esecutivo OPA ha la durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si riferisce. E' facoltà del CNIPA rinnovare il Contratto Quadro OPA, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 25, anche in modo parziale in relazione alla durata, ai servizi, ai prezzi unitari ed al numero di Amministrazioni assegnate al Fornitore per un periodo complessivamente non superiore a quattro anni.
- 4.3 Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA il presente Contratto esecutivo OPA potrà essere rinnovato per un uguale periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA. In mancanza di un espresso accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo e il presente Contratto esecutivo OPA dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata al primo comma del paragrafo 4.2, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 21.

## 5. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

5.1 Il Fornitore si impegna a:

- a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 alla Amministrazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto esecutivo OPA, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto Quadro OPA (all. 2);
- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CNIPA;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC ed alla Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2c;
- d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2c;
- e) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 con proprio personale specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o dell'Amministrazione;
- f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

...a parte della Commissione al  
...a parte della Commissione al

BT ITALIA S.p.A.

Isidoro S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Nobis Fortini

- g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto esecutivo OPA, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e s.m.i. riportate nell'annesso B;
- h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla norma ISO 9004/2.

## 6. PIANO DEI FABBISOGNI

- 6.1 L'Amministrazione ha formulato, con l'assistenza del Fornitore, il Piano dei propri Fabbisogni (annesso A al presente Contratto esecutivo OPA), contenente le indicazioni sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le quantità richieste ed il relativo costo stimato.
- 6.2 Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente Contratto esecutivo OPA, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

## 7. PROGETTO DEI FABBISOGNI

- 7.1 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto esecutivo OPA, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell'allegato 2b, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b), contenente altresì:
  - (i) i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all'allegato 2d;
  - (ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'amministrazione, il Piano Operativo con l'indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;
  - (iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile.
- 7.2 L'Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l'architettura del SPC .
- 7.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.
- 7.4 Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l'Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore



eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del Contratto esecutivo OPA.

## **8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI**

- 8.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornati dall'Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente art. 7.
- 8.2 L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nell'allegato 2b, oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 32, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.
- 8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 32 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
- 8.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti artt. 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali indicati nell'allegato 2c.
- 8.5 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato, il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.3 e del successivo art. 21 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell'anno precedente.
- 8.6 L'eventuale aumento o diminuzione del valore economico dei servizi richiesti dalla Amministrazione non potrà, in ogni caso, essere considerata una variazione del numero e della composizione della parte di fornitura affidata al Fornitore al momento della assegnazione.
- 8.7 L'amministrazione ha la facoltà di dimettere i singoli servizi facenti parte del Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi solari.

## **9. CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI**

- 9.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi di cui all'art. 3 entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni e del Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*



**BT ITALIA S.p.A.**





9.2 Il Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi consegnerà alla Amministrazione ed al CNIPA le Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. L'Amministrazione potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il fornitore dovrà recepire entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.

## 10. STATI DI AVANZAMENTO

10.1 Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento" redatto secondo modalità di cui al successivo art. 10.2.

10.2 Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore:

- punti di accesso installati;
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo;
- tempi di risposta del Call Center;
- tempi di intervento e ripristino dei malfunzionamenti;
- disponibilità complessiva ed unitaria del servizio;
- report statistici sul traffico;
- report statistici sulla sicurezza.

10.3 Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione dell'Amministrazione.

## 11. SICUREZZA

11.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare alla Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 3 ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell'Allegato 2b.

11.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:

- amministrazione della sicurezza,
- analisi dei rischi,

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*

Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni fornite dal cliente e non rappresenta un'offerta di servizi o di prodotti. L'azienda si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti del presente documento.

## CONDIZIONI DI VENDITA

Le condizioni di vendita sono quelle in vigore presso l'azienda. Il cliente è tenuto a pagare il prezzo indicato in fattura entro il termine stabilito. In caso di ritardo, l'azienda si riserva il diritto di applicare interessi di mora.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

Il cliente è tenuto a restituire i beni in caso di recesso o di scadenza del contratto. In caso di deterioramento o di perdita, l'azienda si riserva il diritto di addebitare il cliente.

BT ITALIA S.p.A.

ITALIAVOTO S.p.A.  
Presidente / Amministratore Delegato  
Nobile Forlani

- audit,
  - test di impenetrabilità,
  - incidenti di sicurezza,
  - allarmi e interventi,
  - controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.
- 11.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.
- 11.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi ed installati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
- 11.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli della Amministrazione. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l'identità dell'utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
- 11.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore, previo gradimento del CNIPA; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e della Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA e la Amministrazione potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
- 11.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o della Amministrazione.
- 11.8 Nel caso i test di cui al precedente art. 11.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.
- 11.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.

## 12. CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE

- 12.1 Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un sistema di cui all'art.

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*



13 del Contratto Quadro OPA, non necessariamente dedicato, basato su architetture e tecnologie standard per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in modo continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete in conformità a quanto previsto nell'allegato 2b.

12.2 Il Centro di Gestione del Fornitore, rappresenta, altresì, l'interfaccia del Fornitore con le Amministrazioni assegnate.

### **13. IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)**

13.1 Le attività di misurazione e raccolta dei dati relativi ai livelli di qualità disponibilità e sicurezza dei servizi di cui al precedente art. 3 sono prestate dal Centro di Gestione SPC di cui all'allegato 2a. Un Rappresentante del CG-SPC partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica di cui all'art. 15.8 del Contratto Quadro OPA (all. 2).

13.2 Il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le attività e a fornire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni del CG-SPC in conformità di quanto previsto dall'allegato 2b.

### **14. ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA**

14.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Quadro OPA sono svolte dagli organi di cui all'art. 15 del Contratto Quadro stesso.

14.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con il Rappresentante del CNIPA.

14.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione.

#### **14.4 Rappresentanti del Fornitore**

14.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA il Fornitore comunicherà alla Amministrazione i dati relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso.

#### **14.5 Referente dell'Amministrazione**

14.5.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA l'Amministrazione comunicherà al CNIPA ed al Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del Contratto esecutivo OPA assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste. Il Referente dell'Amministrazione avrà il compito di:

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*

**BT ITALIA S.p.A.**

12.2. Il Centro di Gestione del Fornitore, responsabile, altresì, l'individuazione del Fornitore con le Amministrazioni assegnate.

### 13. IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)

13.1. Le attività di missione a carico del CG-SPC consistono nel controllo di qualità, rispondenza e sicurezza dei servizi di cui al precedente art. 7, sono svolte dal CG-SPC. Il CG-SPC è costituito da un Rappresentante del CG-SPC, che opera all'interno del Comitato di Direzione Tecnica di cui è formato il CG-SPC.

13.2. Il Comitato si impegna ad effettuare tutte le attività e a fornire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni del CG-SPC in conformità di quanto previsto dall'articolo 20.

### 14. ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

14.1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del contratto OPA sono svolte dagli organi di cui all'art. 15 del Contratto OPA stesso.

14.2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, in relazione ai servizi di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con il Rappresentante del CNIPA.

14.3. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo OPA sono svolte dalla Amministrazione.

### 14.4. Rappresentanti del Fornitore

14.4.1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Fidejussionamento del Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore comunicerà alla Amministrazione i dati relativi ai soggetti incaricati delle attività di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo OPA.

### 14.5. Retratte dell'Amministrazione

14.5.1. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Fidejussionamento del Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione comunicerà al CNIPA ed al Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del Contratto Esecutivo OPA, assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste. Il Rappresentante dell'Amministrazione avrà il controllo di

BT ITALIA S.p.A.

Italtelavvoro SpA.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Natalia Fortiani

- (i) verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7;
- (ii) predisporre d'intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano di Attuazione dei servizi di cui al precedente art. 7;
- (iii) collaborare con il CG-SPC nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;
- (iv) segnalare al Rappresentante del CNIPA l'esigenza di eventuali nuovi servizi anche sulla base delle indicazioni del Fornitore;
- (v) partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo e del Comitato di Direzione Tecnica, di cui agli artt. 15.7 e 15.8 del Contratto Quadro OPA, e proporre, eventuali modifiche delle disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA;
- (vi) verificare la diligente esecuzione del Contratto esecutivo OPA da parte del Fornitore.

## **15. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE**

15.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto dei Fabbisogni.

15.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

- (i) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;
- (ii) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

15.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Rimane a carico del Fornitore valutare l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tal caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

15.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

15.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attivazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.



- 15.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore od a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 15.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 16 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

## 16. VERIFICHE E COLLAUDI

- 16.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, i Referenti dell'Amministrazione, avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (all. 2b) e ai Livelli di Servizio (all. 2c), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
- 16.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui all'art. precedente, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".
- 16.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all'art. 17.6 del Contratto Quadro OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni.
- 16.4 Il collaudo effettuato dall'Amministrazione riguarderà:
- (i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto elaborato dal Fornitore;
  - (ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico (all. 2b).
- 16.5 Il collaudo di cui al precedente art. 16.4 sarà effettuato secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo, il Referente dell'Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre ed inviare al Referente dell'Amministrazione un documento

15.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore di accedere ad esso  
 indicati, tutti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per  
 eseguire eventuali operazioni inerenti all'oggetto del presente Contratto  
 esecutivo OPA. La modalità dell'accesso saranno concordate fra le parti  
 al fine di salvaguardare la sicurezza dell'Amministrazione.  
 Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombrato, a lavoro ultimato, della  
 attrezzature e dei materiali residui.

15.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo  
 art. 16, potrà, in essere, quanto possibile, poter gli appalti del Fornitore  
 presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o compromessi, con  
 responsabilità se non quelle derivanti da dati o informazioni  
 proprie personali.

**16. VERIFICHE E COLLAUDI**

16.1 Nel periodo di durata del presente Contratto esecutivo OPA, l'Amministrazione  
 dell'Amministrazione, avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla  
 conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (art. 20) e al Capitolato  
 (art. 20) nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto del  
 Capitolato e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a  
 prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di  
 tali verifiche.

16.2 Il Fornitore, a fronte dei livelli prestati dalla Amministrazione, provvede  
 apposta comunicazione ed emette in relazione al risultato delle verifiche di cui  
 all'art. precedente, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni  
 lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di lavoro che dovrà  
 essere implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi, entro i quali  
 il Fornitore dovrà dare comunicazione di pronto alla verifica.

16.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIRPA, entro il  
 17.6 del Contratto OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno  
 sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alla  
 data indicata nel Piano di Attuazione dei servizi.

16.4 Il collaudo effettuato dall'Amministrazione riguarderà:

- (i) la rispondenza dei servizi al Piano dei servizi; e
- (ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico (art. 20).

16.5 Il collaudo di cui al precedente art. 16.4 sarà effettuato secondo le specifiche  
 di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del  
 Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9, entro 10 (dieci) giorni  
 lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo. Il Rappresentante  
 dell'Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modalità di  
 integrazione delle stesse. Nel successivo 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore  
 dovrà predisporre ed inviare al Rappresentante dell'Amministrazione un documento

definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest'ultima. Tale documento, una volta accettato dal Referente dell'Amministrazione costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente art. 16.4.

- 16.6 Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dalla Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. L'ambiente di prova del collaudo sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.
- 16.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l'Amministrazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al CG – SPC.
- 16.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo.

## 17. PENALI

- 17.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo l'importo annuo stimato dei servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.
- 17.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
- (i) 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
  - (ii) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

- 17.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 9.1 e 9.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:



- (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 11.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1 e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.
- (ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
**Natale Forlani**



Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.


Il presente contratto è stato stipulato in tre esemplari, di cui uno per parte di ciascuna delle parti contraenti, e tutti e tre con piena conoscenza e volontà.

BT ITALIA S.p.A.

ITALIA S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Natalio Forlani

Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato l'Amministrazione potrà chiedere al CNIPA la risoluzione del Contratto esecutivo OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

- 17.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l'efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell'all. 2c.
- 17.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'all. 2c il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione le penali indicate nell'allegato stesso.
- 17.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell'inadempimento.
- 17.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e del CNIPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA e la riassegnazione della Amministrazione ad un altro fornitore assegnatario che abbia ottenuto sino a quella data i migliori Livelli di Servizio secondo l'apposita graduatoria stilata dal CG-SPC.
- 17.11 Qualora l'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 27.
- 17.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6, l'Amministrazione provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 22. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Qualora l'ammontare delle penali dovute dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto esecutivo OPA ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.





## **18. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI**

- 18.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati nell'all. 2d. I prezzi unitari si intendono validi sino all'esecuzione della procedura di aggiornamento di cui al successivo art. 20. Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
- 18.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni è pari ad € 17.341,46 più un contributo Una Tantum di € 16.467,60 oltre IVA, ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui all'all. 2d, validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine le Parti concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso.
- 18.3 La tipologia di servizi contenuta nell'all. 2b può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto al successivo art. 32.

## **19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

- 19.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 è effettuato dall'Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 19.2 Nel caso di applicazioni di penali, l'Amministrazione può provvedere a recuperare l'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escussione parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 22.
- 19.3 Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all'Amministrazione ed al CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

## **20. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI**

- 20.1 L'art. 21 del Contratto Quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui all'all. 2d.
- 20.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto Quadro OPA e/o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto esecutivo OPA a decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.
- 20.3 Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467

18. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

18.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati nell'Allegato 2. I prezzi unitari si riferiscono ai prezzi unitari di base, esclusa l'IVA, e sono validi fino all'esecuzione della prestazione di cui al successivo art. 20. Ogni aggiornamento dei prezzi unitari sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

18.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura del Servizio di cui al precedente art. 3 è pari ad € 17.341,55 più un importo di € 18.402,80 oltre IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio il prezzo unitario di cui all'art. 20. Valore del momento dell'utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente versato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine la Part. contraente che il corrispettivo di cui al punto di accesso sopra citato sui corrispettivi con decorrenza del mese successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso.

18.3 La tipologia di servizi contenuta nell'Allegato 2 può essere ampliata in relazione a nuove esigenze ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto al successivo art. 32.

19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

19.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 è effettuato dall'Amministrazione sulle base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione e giustificazione dei corrispettivi fatturati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

19.2 Nel caso di applicazioni di penali, l'Amministrazione può provvedere a registrare l'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla decurtazione parziale o totale della garanzia di cui al successivo art. 32.

19.3 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare invierà all'Amministrazione ed al CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

20. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

20.1 L'art. 21 del Contratto Quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui all'art. 20.

20.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto Quadro OPA o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari di cui al successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto OPA a decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.

20.3 Il Fornitore si impegna a rinviare a richiedere la risoluzione del Contratto OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467.

cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi indicato nell'all. 2d. In ogni caso, ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **21. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI**

- 21.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato 2b. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di Attuazione.
- 21.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'all. 2b definito congiuntamente dai Referenti dell'Amministrazione e del Fornitore sarà inviato al Rappresentante del CNIPA. Il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore e dal Referente dell'Amministrazione sulla base delle indicazioni del Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del Contratto esecutivo OPA.
- 21.3 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 21.4 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie od utili al fine di permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell'allegato 2b.

## **22. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

- 22.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare di € 11.228,26 pari al 5% del Corrispettivo Annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto esecutivo OPA.
- 22.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
- 22.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto esecutivo OPA.

o di cui, in attesa del corrispettivo, entro due versioni del costo del materiale e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi indicati nell'art. 21. In ogni caso, ove intervenissero modificazioni sostanziali dei prezzi, il Fornitore, rinunciatamente, provvederà a modificare le condizioni di fornitura e a rivedere il rapporto contrattuale in essere.

**21 ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI**

21.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato 2B. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti del Piano di Attivazione.

21.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'art. 2B del presente Contratto, è parte integrante del Piano di Attivazione e del Fornitore sarà inviato al Rappresentante del CNIPA, il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore, dal Rappresentante dell'Amministrazione, sulla base delle indicazioni del Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del Contratto, assumendo il nome di Piano di Attivazione.

21.3 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore, nei tempi e nei modi, la sua partecipazione alle attività che ne risultano intercorrenti.

21.4 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie e utili al fine di permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi durante eventuali modifiche operative, inclusa la migrazione del servizio, al fine di garantire il passaggio graduale del servizio al nuovo fornitore. Il Fornitore, in qualsiasi caso, dovrà assicurare la continuità del servizio, sulla sua rete, secondo le indicazioni minime contenute nell'allegato 2B.

**22 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

22.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Riferimento, deposita a favore della Amministrazione una somma a titolo di garanzia pari ad un ammontare di € 11.228,50 pari al 5% del corrispettivo Annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Il relativo contratto dovrà essere concluso dalla Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Riferimento del presente Contratto esecutivo OPA.

22.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito con sede in Italia.

22.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino alla scadenza del presente Contratto esecutivo OPA.

**BT ITALIA S.p.A.**

**ITALIAVOVO S.p.A.**  
Presidente e Amministratore Delegato  
Nicola Fortuna

22.4 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.

22.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

### **23. SUBAPPALTO**

23.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui al punto 8 della Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

23.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto esecutivo OPA e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

### **24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

24.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.

### **25. RECESSO – RISOLUZIONE**

25.1 Qualora il CNIPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto Quadro OPA in tutto o in una sua parte che coinvolga l'Amministrazione, la stessa recederà dal presente Contratto esecutivo OPA sottoscritto con il Fornitore dandone preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R.

25.2 Il presente Contratto esecutivo OPA sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente Contratto esecutivo OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dall'impresa aggiudicataria della gara per l'affidamento



del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest'ultima di un rapporto di dipendenza economica.

25.3 L'Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto esecutivo OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro OPA e/o del presente Contratto esecutivo OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi. In caso di risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari. In caso di risoluzione da parte del CNIPA del Contratto Quadro OPA a cui il presente Contratto esecutivo OPA fa riferimento, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera di invito. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPA del Fornitore aggiudicatario, il Fornitore assegnatario della parte immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPO. Qualora da tale situazione risultasse una sola parte per l'intera fornitura, il CNIPA si riserva la possibilità di annullare la gara.

25.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

25.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA e nel presente Contratto esecutivo OPA quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto secondo quanto previsto dal precedente art. 21.4.

## 26. FORZA MAGGIORE

26.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

26.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

**Italiavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*



  
**BT ITALIA S.p.A.**



26.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

## 27. CONTROVERSIE

27.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui all'art. 15.7 del Contratto Quadro OPA. Le controversie, se non risolte nell'ambito del predetto Comitato Operativo sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'Amministrazione e dal Fornitore.

27.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.

27.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

27.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.

27.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

27.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.

27.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno dal compimento dell'ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

26.3. L'Amministrazione si impegna inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore la comincerà di essere in grado di far nuovamente il servizio.

### 27. CONTROVERSIE

27.1. Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interposizione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA, sono prese in esame per una composizione diretta dal Comitato Operativo di cui all'art. 157 del Contratto Gestore OPA. Le controversie, se non risolte nell'ambito del presente Comitato Operativo, sono prese in esame per una composizione in via diretta dall'Amministrazione dal Fornitore.

27.2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversata e compiute, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla data dell'interposizione della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale al quale gli effetti degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile sono applicati.

27.3. Il primo arbitro viene nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata costituzione di istante, il secondo arbitro viene eletto dal Presidente del Tribunale di Roma.

27.4. La Parte contro la quale si esclude la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della domanda di arbitro. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.

27.5. Il terzo arbitro che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale viene nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

27.6. Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) assistere il fatto arbitrale in caso egli assista al primo incarico e, due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi del terzo arbitro; (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso di assenza o impedimento; (iii) sostituire l'arbitro di una Parte interessata non provveda a sostituire il terzo arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dello stesso.

27.7. Il termine per la denuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni scelti dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 15 agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale emetta un lodo, lo stesso è automaticamente opponibile a scadenza il novantesimo (90) giorno dal compimento dell'ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall'ultimo suo relativo alla costituzione.

- 27.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
- 27.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d'urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente paragrafo.
- 27.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto esecutivo OPA e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 27.2 è quello di Roma.

## **28. RISERVATEZZA**

- 28.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto esecutivo OPA venga a conoscenza in forza dei medesimi.
- 28.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Riservatezza.

## **29. RESPONSABILITA' CIVILE**

- 29.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dalla Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **30. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

- 30.1 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto esecutivo OPA, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
- 30.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

## **31. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

- 31.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 31.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

27.8 Il collegio arbitrale che avrà sede in Roma, costituirà in via definitiva e secondo  
 27.9 Le Parti concordano che le disposizioni riguardanti il procedimento di cui  
 non può essere il caso di rinviare alla soluzione giudiziale  
 27.10 Le Parti concordano che la sede dell'Arbitrato sarà in Italia e che il  
 28.1 Il presente contratto è stato stipulato e sottoscritto in tre esemplari  
 29.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o annullare  
 29.2 Il presente contratto è stato stipulato e sottoscritto in tre esemplari  
 30.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o annullare  
 30.2 Il presente contratto è stato stipulato e sottoscritto in tre esemplari  
 31.1 Il presente contratto è stato stipulato e sottoscritto in tre esemplari  
 31.2 Il presente contratto è stato stipulato e sottoscritto in tre esemplari

**ITALIA S.p.A.**

**ITALIAVOTO S.p.A.**  
 Presidente e Amministratore Delegato  
 Natale Portanti

## 32. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

- 32.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA.
- 32.2 Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA ed ai suoi allegati.
- 32.5 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs 39/93 e s.m.i..
- 32.5 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA.
- 32.5 Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo può rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione richiedere tale servizio ad altro fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il servizio congruito dal CNIPA.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 26/03/2009

**ITALIA DIVORO** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
**Natale Forlani**

(per l'Amministrazione)

**Luca Torrigiani**  
Government Sales Director  
BT Italia S.p.A.

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 6 (Durata ed Efficacia); 16 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 17 (Livelli di servizio e Penali); 19 (Fatturazione e Pagamenti); 20 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 24 (Divieto di cessione del contratto); 25 (Recesso - Risoluzione); 27 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 26/03/2009

**Luca Torrigiani**  
Government Sales Director  
BT Italia S.p.A.

(per il Fornitore)

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

32.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA.

32.2 Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apporre, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica della medesima sede di comune accordo, dovessero essere valutate opportune al servizio oggetto del presente Contratto esecutivo OPA ed in suoi allegati.

32.3 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di congrua tecnica-economica del CIRPA ai sensi del D.Lgs. 2033 e s.m.i.

32.4 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruo del CIRPA.

32.5 Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo per il servizio, ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione, nel caso di servizio ad altro fornitore, assegnare che sia richiesto il prezzo per il servizio congruo del CIRPA.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, il 21/05/2002

**Italcantieri SpA**  
Presidente e Amministratore Delegato  
Natalia Fortini

**Luca Torrighiani**  
Government Sales Director  
BT Italia S.p.A.

(per l'Amministrazione)

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare espressamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 6 (Data ed Efficiacia); 18 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 17 (Visti di servizio e Penali); 19 (Fatturazione e Pagamenti); 20 (Aggiornamenti del prezzo unitario); 24 (Matero di cessazione del contratto); 22 (Riscatto - Riscattamenti); 27 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, il 21/05/2002

**Luca Torrighiani**  
Government Sales Director  
BT Italia S.p.A.

(per il Fornitore)

**ANNESSO A**

**PIANO DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI DI  
CONNETTIVITA' E SICUREZZA  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Italiavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*

**BT ITALIA S.p.A.**



ANNUNZIO

PIANO DI...  
...  
...  
...  
...

ITALIA S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Natali Fortuna

ITALIA S.p.A.

L'amministrazione, alla luce della propria attuale e prospettica situazione organizzativa interna intende di avvalersi dei seguenti servizi SPC di connettività e di sicurezza. Pertanto, di seguito viene esposto il Piano dei fabbisogni CNIPA-SPC del Cliente (Always On) per la connettività e per la sicurezza:

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*



**BT ITALIA S.p.A.**

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e può contenere informazioni di natura confidenziale. Se non sei il destinatario, ti viene richiesto di non diffondere, copiare o utilizzare i contenuti per scopi non autorizzati. In caso di dubbi, ti invitiamo a contattare il mittente.

**ITALIA S.p.A.**  
Presidente e Amministratore Delegato  
Nicola Forlani

**ITALIA S.p.A.**

PIANO DEI FABBISOGNI PER servizi di connettività										Componente di trasferimento				Componente di accesso		
N. Progr.	Città	Sede	Indirizzo	Mod.tà di tariffaz. (FLAT - CONSUMO)	Anno (200x)	Q.tà	Profilo di Servizio SPC (BMA)	Livello di affidabilità del servizio (L1, L2, L3, L4; L5)	TdR B=Base HP=High Performance	Ambito IRA=intranet INF=infranet IER=Internet	CdS BE=Best Effort MC=Mission Critical ST=Streaming RT=Real-Time	Tipo Banda (BGA o BGETE)	Suddivisione Banda IP	Finestra Erogazione S=Standard E=Estesa		
1	Roma	Centro Stella	Via Guidubaldo Del Monte 60	Flat	2008	1	60 Mb/60 Mb	L5	B	IRA	BE-RT	BGA	21 Mb BE - 39 Mb RT	S		
2	Pescara	Sede Periferica	Via Passolanciano 75	Flat	2008	1	2 Mb/2 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,7 Mb BE - 1,3 Mb RT	S		
3	Potenza	Sede Periferica	Via Della Tecnica 5	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
4	Rende	Sede Periferica	Viale Kennedy 16	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
5	Napoli	Sede Periferica	Via Vicinale S.ta Maria Del Pianto	Flat	2008	1	10 Mb/10 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
6	Bologna	Sede Periferica	Via Paolo Nanni. Costa 30	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
7	Genova	Sede Periferica	Piazza Della Nunziata 5	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
8	Milano	Sede Periferica	Via Mazzini 7	Flat	2008	1	2 Mb/2 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,7 Mb BE - 1,3 Mb RT	S		
9	Bari	Sede Periferica	Via Amendola 166	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
10	Lecce	Sede Periferica	Piazza San Oronzo 40	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		
11	Palermo	Sede Periferica	Via Marchese di Villabianca	Flat	2008	1	2 Mb/2 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,7 Mb BE - 1,3 Mb RT	S		
12	Spoleto	Sede Periferica	Via Flaminia 43	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S		

**Italiavoro** S.p.A.  
 Presidente e Amministratore Delegato  
 Natale Forlani

**BT ITALIA** S.p.A.



PIANO DEI FABBISOGNI PER servizi di connettività							Componente di accesso			Componente di trasferimento				
N. Progr.	Città	Sede	Indirizzo	Mod.tà di tariffaz. (FLAT - CONSUMO)	Anno (200x)	Q.tà	Profilo di Servizio SPC (BMA)	Livello di affidabilità del servizio (L1, L2, L3, L4; L5)	TdR B=Base HP=High Performance	Ambito IRA=Intranet INF=Infranet IER=Internet	CdS BE=Best Effort MC=Mission Critical ST=Streaming RT=Real-Time	Tipo Banda (BGA o BGETE)	Suddivisione Banda IP	Finestra Erogazione S=Standard E=Estesa
13	Perugia	Sede Periferica	Via Campo di Marte 9	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S
14	Torino	Sede Periferica	Corso Vittorio Emanuele II	Flat	2008	1	2 Mb/2 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,7 Mb BE - 1,3 Mb RT	S
15	Firenze	Sede Periferica	Viale Don Minzoni 35	Flat	2008	1	1 Mb/1 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,4 Mb BE - 0,6 Mb RT	S
16	Mestre	Sede Periferica	Viale Ancona 22	Flat	2008	1	2 Mb/2 Mb	L3	B	IRA	BE-RT	BGA	0,7 Mb BE - 1,3 Mb RT	S
16	Roma	Centro Stella	Via Guidubaldo Del Monte 60	Flat	2008	2	60 Mb/60 Mb	L5	B	IER	BE	BGA	60 Mb BE	S
17	Roma	Centro Stella	Via Guidubaldo Del Monte 60	Flat	2008	1	2 Mb/2 Mb	L3	B	INF	BE	BGA	2 Mb BE	S

Piano di fabbisogni per	Firewall	NIDS	E&LM	NAT	VPN	Livello di affidabilità	Quantità
Servizi di sicurezza	FW-4	NIDS-4	E&LM-4	NAT-NxN-S NAT-Nx1	VPN-3	L5	1

**Italialavoro S.p.A.**  
 Presidente e Amministratore Delegato  
 Natale Forlani

**BT ITALIA S.p.A.**



## ANNESSO B



### OBBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti dell'Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto segue.

Il Fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 7 del decreto lgs. 626/1994, di essere in possesso dell'idoneità tecnica professionale per l'esecuzione dei lavori commessi al presente contratto.

Il Fornitore dà atto che l'Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 7, comma 3, decreto lgs. 626/1994, alla verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività del Fornitore Società medesimo.

Il Fornitore dà atto all'Amministrazione di aver ricevuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b) del decreto lgs. 626/1994 e successive modifiche, dalle Amministrazioni dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed in particolare, mediante specifici sopralluoghi ha preso visione:

- delle vie e delle uscite di emergenza (e per queste del relativo sistema di apertura e dell'impianto di illuminazione di sicurezza (art. 13, D.P.R. 547/1955) dell'Amministrazione, ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività del Fornitore (di seguito denominati "luoghi di lavoro");
- degli impianti elettrici, della loro collocazione e delle relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specialmente contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione); Il Fornitore ha l'obbligo, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equi potenziale) ed il dispositivo di protezione; in caso di necessità/emergenza, il Fornitore dichiara di essere in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dall'Amministrazione;

**Italialavoro** S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
*Natale Forlani*

**BT ITALIA S.p.A.**

REGOLAZIONE E NORME DEL D.L. 229/1999 ART. 1 PER L'ASSEGNAZIONE DEL  
CONTRATTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione del contratto di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione del contratto di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione del contratto di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione del contratto di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione del contratto di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione del contratto di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999, e di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di cui al presente articolo del D.L. 229/1999, in attuazione dell'art. 1 del D.L. 229/1999.

BT ITALIA S.p.A.

ITALIAVORO S.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Natale Fortini

- degli impianti termici e di condizionamento, della loro collocazione e modalità di utenza, delle caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc. e ha ricevuto dettagliate informazioni sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc.) e sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;
- delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori), quelli d'impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e ha ricevuto le necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistiche; il Fornitore ha divieto di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'intervento effettuato; il Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;
- delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui al decreto lgs. 626/1994 (in quanto applicabili), e della collocazione e composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; inoltre è stata informata sui mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare estintori, manichette, ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla segnaletica e sulle relative modalità di attivazione.

Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (decreto lgs. 277/1991); a tal fine ha l'obbligo sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

Il Fornitore ha l'obbligo di operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati; ha l'obbligo altresì di segnalare tempestivamente al responsabile designato dall'Amministrazione le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Il Fornitore ha l'obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Il Fornitore, in relazione alla verifica condotta nei luoghi di lavoro in cui opererà nell'ambito dell'appalto, dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità.

**BT ITALIA S.p.A.**

28

**Italialavoro S.p.A.**  
 Presidente e Amministratore Delegato  
 Natale Forlani

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

Il presente contratto di lavoro è stipulato tra l'azienda e il lavoratore, con l'intento di regolare i rapporti di lavoro e le condizioni di lavoro. Il contratto è diviso in diverse parti, tra cui: l'oggetto del contratto, le parti contraenti, la durata, le mansioni, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, le ferie, le malattie, le infortuni, le disposizioni finali e le note.

**ITALIA S.p.A.**  
Presidente e Amministratore Delegato  
Natalie Fortuna

**BT ITALIA S.p.A.**